GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Indice

Titolo completo **3**

Indice **4**

© 2023 Cancelleria federale

1 Titolo completo

3 Il titolo descrive l'oggetto della normativa in modo da escludere qualsiasi confusione con altri atti normativi. Tuttavia, per non appesantirne la citazione, deve essere per quanto possibile breve: non occorre pertanto riprodurvi la globalità della materia disciplinata. Il titolo deve inoltre designare la forma dell'atto come pure, in alcuni casi specifici, l'autorità che lo emana.

4 Nel titolo degli atti normativi più importanti (legge federale, decreto federale, ordinanza del Consiglio federale) non si indica l'autorità che emana l'atto. I titoli di questi atti hanno il tenore seguente:

1. Legge federale:
«Legge federale su …» / «Legge federale concernente …»

2. Decreto federale:
«Decreto federale su …» / «Decreto federale concernente …» /
«Decreto federale che approva …» / ecc.

3. Ordinanza del Consiglio federale:
«Ordinanza su …» / «Ordinanza concernente …».

8 Designazioni diverse da «legge» o «ordinanza» sono ammesse per il titolo di atti contenenti norme di diritto soltanto se prescritte espressamente da un atto normativo di rango superiore (cfr. ad es. art. 15 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RU *2006* 1205, e il relativo regolamento, RU *2006* 5635) oppure se d'uso invalso (ad es. procedura penale militare, RS *322.1*, oppure Codice di procedura civile, RS *272*).

9 Occorre per quanto possibile perseguire un parallelismo tra i titoli nelle lingue ufficiali. Sin dal momento della formulazione del titolo nella lingua della prima versione va pertanto tenuto conto delle altre lingue ufficiali.

234 Gli atti contenenti norme di diritto emanati dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dagli uffici federali, da altre unità amministrative o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato debitamente autorizzate e che non fanno parte dell'Amministrazione federale sono di regola designati con il titolo «*ordinanza*». Per il resto, in particolare riguardo ad altre denominazioni e alla menzione dell'autorità che emana l'atto, cfr. n. marg. 3–13.

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

003 3
004 3
008 3
009 3

- 2 -

234 3

- A -

autorità che emana l'atto (indicazione nel titolo) 3

- C -

codici 3

- O -

ordinanza 3

- P -

parallelismo tra le lingue ufficiali 3

- T -

titolo 3
titolo degli atti normativi 3

© 2023 Cancelleria federale